



# COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

## ORDINANZA N° 115 del 26.05.2020

**OGGETTO: Svolgimento dei mercati settimanali nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

### IL SINDACO

- **Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e, in particolare, l'articolo 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 45 del 23 febbraio 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 47 del 25 febbraio 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 52 del 1° marzo 2020;
- **Visto** l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 4 Marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", applicabile sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 55 del 4 marzo 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 8 Marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 59 dell'8 marzo 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 9 Marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", applicabile sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 62 del 9 marzo 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 11 Marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", applicabile sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 64 dell'11 marzo 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 22 Marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 67 del 22 marzo 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 1° aprile 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 88 del 2 aprile 2020;
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 10 aprile 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 97 dell'11 aprile 2020;

■ **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 26 aprile 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 108 del 27 aprile 2020;

▼ **Richiamata** l'ordinanza Sindacale nr.26 del 10.03.2020 avente ad oggetto:”Sospensione svolgimento dei mercati settimanali del venerdì e sabato su tutto il territorio comunale, Covid – 19;

**Considerato che:**

◆ Il DPCM del 17 maggio 2020 (ed allegati), unitamente all'ordinanza del Presidente della Regione Calabria nr. 43 del 17.05.2020 (ed allegati), il cui contenuto è da considerarsi qui interamente richiamato, consentono da subito la riapertura delle attività produttive e commerciali;

◆ l'art. 11 della predetta Ordinanza Regionale dispone che:” E' consentita l'apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato “A” alla presente ordinanza, che ne è parte integrante; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure previste nel suddetto documento “Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” rep. 20/81CR01/COVID19 del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, allegato al DPCM 17 maggio 2020, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi”;

◆ occorre, pertanto, consentire nuovamente lo svolgimento dei mercati settimanali del **venerdì, (Curinga centro, Largo V. Sestito e spazio dietro Casa Comunale) e sabato , frazione Acconia, Via Pascoli**, a far data dal **29.05.2020** senza alcuna distinzione relativamente ai generi posti in vendita;

◆ tale attività deve essere espletata nel rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza , al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica soprattutto in caso di eventi e in ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico quali i mercati;

◆ l'emergenza sanitaria impone di allocare gli operatori commerciali anche in posteggi diversi da quelli di cui gli stessi risultano assegnatari, tanto al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs nr. 112/1998, le ordinanze con tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Visti:**

L'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i. che al comma 5 statuisce(...) con particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

Le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;

lo Statuto Comunale,

**ORDINA**

1. **E' revocata l'ordinanza nr. 26 del 10.03.2020 avente ad oggetto: “Sospensione svolgimento dei mercati settimanali del venerdì e sabato su tutto il territorio comunale, Covid-19”;**
2. **Il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia da parte degli operatori che da parte della clientela, nonché l'utilizzo di mascherine, di guanti o di igienizzante, da parte degli stessi;**
3. **L'accesso all'area mercatale dovrà avvenire in modo scaglionato in funzione degli spazi disponibili ed entro il limite massimo di due persone per ogni banco vendita.**
4. **L'attività deve essere espletata nel rispetto delle normative in materia di contenimento da Covid-19 ed in particolare, ogni operatore commerciale dovrà:**

- a) **Pulire e igienizzare frequentemente le attrezzature e i punti di maggiore contatto con il pubblico;**
- b) **Mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco vendita;**
- c) **Fornire, in caso di vendita di abbigliamento, guanti monouso alla clientela da utilizzare obbligatoriamente per la scelta dei capi di abbigliamento;**
- d) **In caso di vendita di capi di abbigliamento e calzature usate, queste dovranno essere igienizzate prima della vendita;**
- e) **Ogni banco vendita dovrà essere munito di apposito contenitore con doppio sacchetto dentro cui conferire guanti e mascherine usate, che, al termine dell'attività di mercato, dovrà essere smaltito dall'esercente. Ulteriori rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni dell'Ente .**

### **AVVERTE**

**Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per le violazioni dei punti 2 -3 - 4 (lett. a – b – c- d ) del presente provvedimento è prevista una sanzione amministrativa da €. 400 a €. 3.000. In caso di violazione da parte degli esercenti può essere imposta l'immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni.**

**Per le violazioni di cui al punto 4 (lett. e) è prevista una sanzione amministrativa di €. 180,00.**

**Il Comando di Polizia Locale è incaricato della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza.**

**A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della Legge nr. 1034/71, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.**

**Curinga, lì 26.05.2020**

**Il SINDACO**

**f.to DOTT. Vincenzo SERRAO**